COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) MARINARI	Presidente
(NA) BLANDINI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) MAUGERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) SICA	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(NA) BARTOLOMUCCI	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore BLANDINI ANTONIO

Nella seduta del 24/11/2015 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

In data 6 aprile 2009 il ricorrente sottoscriveva con l'intermediario resistente un contratto di mutuo ipotecario a tasso fisso e rata costante per l'importo di € 175.000,00, rimborsabile mediante n. 360 rate da € 890,96 ciascuna. In data 5 dicembre 2014 presentava reclamo all'intermediario evidenziando l'applicazione di un tasso di interesse di natura usuraria derivante dal fatto che il tasso di mora sarebbe superiore al tasso soglia e richiedendo "la ripetizione di quanto corrisposto per interessi […] con obbligo restitutorio, e per il futuro il pagamento delle sole quote di capitale".
In data 24 aprile 2015, non avendo ottenuto riscontro alla predetta istanza, ed essendo altresì fallita la mediazione tentata dal cliente per assenza dell'intermediario, il ricorrente sottoponeva la questione alla cognizione dell'ABF.
In sede di ricorso riferiva altresì di aver tentato più volte di contattare la banca al fine di ottenere la rinegoziazione delle condizioni del mutuo ed, in particolare, l'applicazione di un tasso più favorevole, ma che tali richieste erano rimaste prive di riscontro.
Il ricorrente richiede all'ABF di "valutare se sussistano eventuali estremi per richiedere ristoro alla banca di somme indebitamente pagate a titolo di interessi, e se il comportamento della stessa sia stato corretto nella gestione del rapporto banca-cliente".

L'intermediario, dal suo canto, In relazione alla lamentata usurarietà del tasso praticato, osservava che con riferimento al trimestre di stipulazione del contratto il tasso soglia per i mutui a tasso fisso era pari al 7,758%, mentre il tasso di interesse nominale annuo contrattualmente previsto era pari al 4,54% e quindi entro il limiti della soglia antiusura.
Né appariva sensato sommare il tasso degli interessi corrispettivi con quello degli interessi moratori al fine di confrontarli con il tasso soglia relativo agli interessi corrispettivi, sia per la natura eterogenea e non confrontabile di tali voci di costo, sia perché l'usurarietà del tasso di mora andava verificata con riferimento al tasso soglia relativo agli interessi moratori.
Con riferimento alle istanze di rinegoziazione delle condizioni del mutuo formulate dal cliente precisava che l'accoglimento di "rivisitazioni migliorative" delle stesse costituisce una "facoltà e non obbligo" della banca e che pertanto il ricorrente avrebbe potuto rivolgersi ad "altri intermediari per concordare senza oneri un'eventuale surroga nel mutuo anche a condizioni migliorative".
L'intermediario, in considerazione di quanto sopra esposto, richiede all'ABF "di dichiarare il ricorso inaccoglibile in quanto infondato nel merito".

DIRITTO

Questo Arbitro dà preliminarmente atto della circostanza che il ricorso si presenta volto a sollecitare l'esercizio di funzioni di tipo consulenziale da parte dell'Arbitro. Parte ricorrente, infatti, formula generiche istanze di "valutazione", che porterebbero il Collegio, al fine di accertare l'eventuale sussistenza dei vizi lamentati, allo svolgimento di un'attività a carattere chiaramente consulenziale: ciò che gli è specificamente impedito, anche alla luce di pacifica giurisprudenza ABF (cfr., tra le altre, la decisione del Collegio di Milano n. 1897/14).
In ogni caso, anche a volere esaminare nel merito la vicenda, in modo da fornire una ricostruzione compiuta della fattispecie, deve rappresentarsi che, sulla base della documentazione disponibile, emerge che risultano correttamente determinati gli interessi applicati, i quali non risultano essere, nel contratto de quo, superiori alla soglia antiusura.
Al riguardo, si evidenzia che la parte ricorrente inferisce la presunta usurarietà delle condizioni contrattuali sulla base della sommatoria tra tassi corrispettivo e di mora.
Ciò posto, la materia oggetto del ricorso in esame – sommatoria del tasso degli interessi moratori ai fini della determinazione del tasso soglia – è stata, come noto, risolta, tra l'altro, dal Collegio di Coordinamento che, nella decisione 1875/2014, ha affermato che "è evidente che la domanda principale del ricorrente si fonda su un errore di prospettiva e non può essere accolta. Il ricorrente infatti ritiene che al fine di dimostrare il superamento del tasso soglia sia sufficiente compiere l'operazione aritmetica di sommare la cifra che indica il tasso di mora con la cifra che indica il tasso effettivo annuo, confrontare tale somma aritmetica con il tasso soglia del periodo e, da tale confronto, ricavare l'effetto giuridico dell'azzeramento di entrambi. E' pero evidente che la regola di diritto è tutt'altra […]. Ne discende che la somma aritmetica proposta dal ricorrente non corrisponde alla individuazione di alcun obbligo di pagamento assunto con il contratto, ma, al contrario, contraddice alle pattuizioni intercorse ed è perciò priva di base giuridica". In ogni caso, dalla documentazione disponibile non si evince neppure l'applicazione, nel corso del rapporto, di interessi di mora.
Con riferimento all'istanza avente ad oggetto la rinegoziazione delle condizioni contrattuali, non si vede in che termini si possa onerare l'intermediario alla rinegoziazione, che costituisce comunque un momento di incontro di due volontà, in assenza del quale – e

senza che vi siano comunque evidenze di comportamenti contrari a correttezza e buona fede da parte dell'intermediario - alcun provvedimento può essere assunto.
Ciò impone comunque il rigetto del ricorso anche nel merito, non rinvenendosene, in base agli atti esaminati, la necessaria fondatezza.

PQM

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARCELLO MARINARI